



## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 147/2014/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 15 luglio 2014 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Candelo pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 7 luglio 2014;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Candelo, con nota n. 8183 del 3 luglio 2014, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 110, comma 2, del Tuel.

In particolare, il Sindaco del comune di Candelo, richiamato la deliberazione n. 31/PAR/2012, interrogava la Sezione in ordine all'applicabilità dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 28/2010 atteso che nell'anno 2009 la spesa per "assunzioni flessibili" dell'ente è risultata pari a zero.

### **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte<sup>1</sup>.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente.

Il quesito in esame proviene dal Comune di Candelo risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

---

<sup>1</sup> Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in [http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_autonomie/2006/delibera\\_5\\_aut\\_2006.pdf&%5d](http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d)

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio<sup>2</sup>.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile.

Essa, infatti, concernendo l'aggregato della spesa di personale e le normative finanziarie che lo disciplinano, rientra a pieno titolo nella nozione di contabilità pubblica nei termini sopra delineati.

---

<sup>2</sup> Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in [http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni\\_riuite/sezioni\\_riuite\\_in\\_sede\\_di\\_controllo/2010/delibera\\_54\\_2010.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riuite/sezioni_riuite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf)

## MERITO

Il comune di Candelo, premessa l'intenzione di procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Tuel per il ruolo di responsabile del servizio finanziario, e richiamati i limiti fissati dalla delibera di questa Sezione n. 31 del 4 aprile 2012, si interroga in ordine all'applicabilità dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 atteso che nell'anno 2009 la spesa per "assunzioni flessibili" dell'ente è risultata pari a zero.

Per quanto qui di interesse, la richiamata disposizione prevede che *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70 co. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70 comma 1 lett. d) del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità dell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali, e gli enti del Servizio sanitario nazionale (.....)".*

Tale normativa è stata estesa agli enti locali dall'articolo 4, comma 102, della legge n. 183/2011, mentre modalità e limiti di tale estensione si rinvennero nella delibera delle Sezioni Riunite n. 11 del 17 aprile 2012.

Sul rapporto tra la norma citata e l'articolo 110 Tuel si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 12/SEZAUT/2012/INPR.

Tale delibera, peraltro, ha riguardato esclusivamente gli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferibili ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL, chiarendo che per questi non si applica la disciplina dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, ma quella speciale e parzialmente derogatoria contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 165/01.

Tale conclusione non può estendersi agli altri incarichi previsti dall'articolo 110 Tuel (la norma parla di "copertura di posti di responsabili di servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali") per i quali, pertanto, trova applicazione il limite di cui all'articolo 9, comma 28.

In questi termini si è espressa la Sezione di controllo per la Puglia con la deliberazione 147/PAR/2013 che, proprio con riferimento alla stipulazione di un contratto ex art. 110 comma 1 TUEL per la copertura di un posto di responsabile di servizio di qualifica non dirigenziale, ha chiarito che *"l'orientamento assunto dalla Sezione delle autonomie corrisponde al dato letterale dell'art. 19, comma 6-quater che fa espresso*

riferimento agli "incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL".

Rimangono fuori dal campo di applicazione di detta norma, pertanto, tutte le altre posizioni in organico ricopribili mediante incarichi a contratto ovvero posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione.

Pertanto, per un Comune soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno è possibile ricoprire il posto in organico di responsabile di servizio attraverso un incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del TUEL, a condizione che si rispettino le seguenti condizioni e limitazioni (.....):

- divieto di assunzione nel caso di superamento del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 9, comma 28, DL 78 2010);

Per quanto sopra, per l'incarico de quo non può trovare applicazione la disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001 e devono essere applicati, tra gli altri, i vincoli assunzionali previsti dall'art. 9, comma 28, del DL. 78/2010".

Chiarita l'applicabilità dell'articolo 9, comma 28, si pone il problema dell'individuazione del parametro limite laddove la spesa nell'anno di riferimento (il 2009) sia pari a zero.

In tal caso soccorre l'ultimo periodo della norma citata secondo cui "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

#### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 15 luglio 2014.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente  
F.to dott. Mario Pischèdda

Depositato in Segreteria il **16/07/2014**  
Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Federico Sola